



Prot. N. 44248/2015

Pesaro, - 9 LUG 2015

CLASSIFICA: 002-4
FASCICOLO: 2/2014

DIRETTIVA AMMINISTRATIVA N.5

MISURA N.4../2015

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015/2017- "CONTROLLI SULLE IMPRESE RATING DI LEGALITA"

L'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 ha introdotto nel nostro ordinamento "il rating di legalità delle imprese" come strumento finalizzato a promuovere la legalità e l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali.

Mediante il rating di legalità si dà attuazione ad un sistema di premialità che interviene nell'ambito della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, nei confronti di quelle imprese che, oltre a rispettare la legge, si allineano ai più elevati standard etico/sociali, adeguando la propria organizzazione in tale direzione.

Possono richiedere l'attribuzione del rating di legalità le imprese:

- aventi sede operativa nel territorio nazionale;
- che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa e al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato e pubblicato ai sensi di legge;
- che alla data della richiesta di rating risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni.

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2014 n. 57 (pubblicato sulla G.U. del 7 aprile 2014, n. 81) completa la disciplina attuativa dell'istituto del rating approvando un regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario.

Il Decreto in particolare specifica all'art. 1 che per "concessione di finanziamento ad un'impresa da parte di una pubblica amministrazione" si intende la concessione di un beneficio ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, a sostegno dello sviluppo delle attività produttive da



erogarsi attraverso una delle modalità indicate dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. n.123/1998 (credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato) . Non possono essere qualificati come finanziamenti pubblici, ai fini dell'applicazione della disciplina del rating di legalità quei trasferimenti che costituiscono corrispettivi o compensi da parte delle amministrazioni per una prestazione resa dall'impresa, inclusi i compensi per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico.

In conformità alla disciplina generale in tema di documentazione amministrativa resta fermo l'onere per l'impresa di dichiarare (tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000) all'amministrazione pubblica, all'atto della domanda per la concessione di un finanziamento, di essere iscritta nell'elenco delle imprese con rating di legalità tenuto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. E' previsto che, contestualmente a tale dichiarazione, l'impresa assuma l'impegno di comunicare all'amministrazione l'eventuale revoca o sospensione del rating eventualmente disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione del contributo.

Ogni pubblica amministrazione che intenda provvedere a concedere finanziamenti a sostegno delle imprese ha l'obbligo di tener conto del rating di legalità nel rispetto delle modalità stabilite dallo stesso Decreto Ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 e sono tenute ad effettuare, prima dell'erogazione del contributo, un controllo sull'elenco pubblicato sul sito dell'Autorità, circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

L'Autorità pubblica mantiene costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

L'impresa che ha conseguito il rating di legalità è esonerata dalla dichiarazione del possesso di quei requisiti che devono necessariamente essere soddisfatti ai fini del rilascio del rating secondo quanto previsto dall'art.2, comma 2, del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Per questo profilo, il sistema del rating di legalità si pone sulla scia del principio dell'accertamento d'ufficio, in base al quale le amministrazioni non possono richiedere all'interessato la documentazione da questi già fornita ad altre pubbliche amministrazioni. (art.18 legge 7 agosto 1990 n. 241), salva l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni(Codice delle Leggi Antimafia)

L'art. 3 del D. Lgs. n. 57/2014 prevede almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità:

- a) preferenza in graduatoria;
- b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Conseguentemente l'ANAC ha dato la possibilità, di premiare le imprese che aderiscono al rating di legalità con punteggi aggiuntivi nelle gare per l'assegnazione di appalti pubblici.



Per gli appalti di maggiori dimensioni, le SUAP possono valutare l'opportunità di attribuire un punteggio aggiuntivo e proporzionato alle imprese in possesso del *rating* di legalità rilasciato dall'Agcm ai sensi dell'art. 5 ter decreto-legge 24.1. 2012, n. 1, o di certificazioni equivalenti rilasciati alle imprese straniere da altri organismi o autorità pubbliche. Poiché il *rating* di legalità può essere richiesto esclusivamente dalle imprese italiane con un fatturato superiore ai 2 milioni di euro, tale criterio di valutazione potrà essere introdotto esclusivamente per gli appalti per i quali il fatturato minimo di partecipazione, anche per gli operatori concorrenti con identità plurisoggettiva, sia superiore a tale soglia.

In particolare, si raccomanda l'introduzione della clausola per gli appalti di importo elevato affidati alla SUAP da Enti pubblici diversi;

In attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione – Anni 2015-2017 si dispone quanto segue:

- a) sollecitare l'acquisizione del *rating* di legalità delle Società Partecipate da questo Ente che abbiano i requisiti necessari in quanto, costituendo elemento di "qualità", maggiormente giustifica la partecipazione pubblica;
- b) prevedere da parte dell'Ufficio SUAP, la possibilità di inserire nei bandi di gara, meccanismi premianti per le aziende aderenti al *rating* di legalità,
- c) recepire il bando-tipo emanato dall'ANAC in cui il *rating* di legalità è inserito come criterio per l'attribuzione del punteggio di gara.

La presente direttiva è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2 del D.Lgs 33/2013.

Ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, a questo Ufficio sono dovute tutte le informazioni richieste, nello spirito della massima collaborazione. Questo Ufficio potrà attuare controlli ispettivi che rientreranno nella normale routine. La Legge Anticorruzione ha un intento preventivo e si basa sulla collaborazione aperta e costruttiva.

La presente direttiva costituisce misura di intervento ai fini della Legge Anticorruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190) e, pertanto, la sua applicazione, in materia di atti dirigenziali, sarà oggetto di esame da parte dell'Ufficio 1.0.2 "Controllo di Regolarità amministrativa", nell'ambito dei controlli amministrativi successivi e nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017.

Il responsabile dell'istruttoria
Tiziana Mariotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Rita Benini